

allegato 0)

STATUTO ASCAA S.P.A.
TITOLO I°
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art.113, comma 13 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni, la Società per Azioni a capitale esclusivamente pubblico denominata "ASCAA SpA".
2. La Società è a totale capitale pubblico locale nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in Fidenza (PR).
2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, uffici, agenzie o unità locali, depositi e uffici decentrati.

Art. 3 – DURATA

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – OGGETTO

1. La Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13, del DLgs. 267/2000, ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, di cui al comma successivo.

Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per:

- a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) l'erogazione di servizi pubblici in genere.

2. La Società, previo affidamento da parte degli organi comunali competenti, potrà espletare le gare di cui al c. 5 dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000.

La Società potrà provvedere alla manutenzione dei beni conferiti e alla realizzazione di impianti ed estendimenti di rete.

3. La Società ha inoltre per oggetto:
 - a) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
 - b) il coordinamento e la gestione di operazioni e investimenti nel settore immobiliare;
 - c) non in via prevalente, l'assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti;
 - d) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la Società partecipa o comunque ai quali è collegata.
4. In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione per proprio conto, la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività;

la prestazione di servizi nel settore immobiliare, con espressa esclusione delle attività inerenti all'esercizio delle cd professioni protette.

5. La Società ha la possibilità altresì di gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse alla manutenzione del patrimonio pubblico nonché i servizi attinenti alla pulizia e alla cura di tali patrimoni.
6. La Società potrà provvedere alle manutenzioni delle aree cimiteriali, nonché alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di strutture cimiteriali, funebri e necroscopiche.
7. La Società potrà inoltre provvedere alla realizzazione di reti di telecomunicazione ed alla manutenzione delle stesse.
8. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi. Le garanzie a favore di terzi potranno essere concesse solo a seguito di apposita delibera dell'assemblea che dovrà indicare la sussistenza di un comprovato beneficio, anche indiretto, per la società”.

TITOLO II° CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il Capitale Sociale è di Euro 1.526.339 (un milione cinquecentoventiseimila trecentotrentanove), diviso in n. 1.526.339 azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro cadauna, aventi tutte parità di diritti.

Art. 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione dà diritto ad 1 voto.
2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Art. 7 - DETENZIONE DELLE AZIONI.

1. Possono detenere azioni:
 - a. i Comuni della provincia di Parma;
 - b. altri soggetti pubblici.
2. Le azioni potranno essere liberamente trasferite tra i Comuni della Provincia di Parma soci.
3. Le azioni detenute dai Comuni della Provincia di Parma soci possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili ad altri soggetti pubblici.
4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 – TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE.

1. Le azioni (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili esclusivamente fra soggetti pubblici: il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare al Presidente dell'Assemblea, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata al Presidente dell'Assemblea, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente dell'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 9 – OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III° ASSEMBLEA

Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio – salvo il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, ex art. 2364 u.c. C.C.- e l'altra entro il mese di ottobre.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 - INTERVENTO E VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.
3. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.
4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 14 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente dell'Organo Amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, inclusa la scelta del sistema di votazione, accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato atto nel verbale dell'adunanza.
3. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci o dal Segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, tranne che per l'approvazione del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, nonché sulla ripartizione degli utili, sugli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie per cui è prevista l'approvazione da parte del 60% del capitale rappresentato.
3. L'Assemblea straordinaria delibera – sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.

Art. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.

In particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) decide in ordine al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale;
- d) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati, definendone i poteri;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- f) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate;
- g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;
- i) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;

Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 18 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, al con-siglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero all'amministratore unico, nel rispetto delle norme di legge, volta a volta in vigore, relative al numero degli amministratori di società partecipate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici.
2. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
3. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.
4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.
5. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.
6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, di consigliere o di Assessore di un comune o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art.2390 c.c.
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

8. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
9. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Art. 19 VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, se autorizzato dall'Assemblea, può nominare uno o più Amministratori Delegati.

Art. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove – purchè in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.
4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 23 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 24 – AMMINISTRATORE UNICO

1. L'assemblea nomina l'amministratore unico con le modalità di cui all'articolo 17 dello statuto.
2. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 25 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite, ove nominati, al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.
3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.
5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.
2. Al direttore, ove nominato, viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare il Direttore Generale, ove nominato:
 - a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
 - b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;
 - c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
 - d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato;
 - f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
 - g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio;
 - h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.
4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della Società.

TITOLO VI

I SINDACI

Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.
Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

TITOLO VII BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 28 - BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29 - UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - per un minimo del 15% (quindici per cento) a Fondo sviluppo investimenti;
 - rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie .
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

Art. 30 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.
2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito, ai sensi di quanto disposto dal libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile italiano.
2. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Art. 32 - FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Parma.

Art. 33 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

1. Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

